



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 29

**Publicato sul sito www.agcm.it
1 agosto 2022**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12463 - METALTUBI/METALL STEEL	
<i>Provvedimento n. 30238</i>	5
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	9
PS12123 - WIDIBA-VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE	
<i>Provvedimento n. 30239</i>	9
PS12131 - NUTRISCORE-CARREFOUR	
<i>Provvedimento n. 30240</i>	18
PS12183 - NUTRISCORE-PESCANOVA	
<i>Provvedimento n. 30241</i>	30
PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN	
<i>Provvedimento n. 30243</i>	39
PS12298 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE	
<i>Provvedimento n. 30244</i>	48
PS12353 - ECOM-ENERGIA COMUNE/ATTIVAZIONI NON RICHIESTE ED ALTRI PROBLEMI	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	55
PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	58

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12463 - METALTUBI/METALL STEEL

Provvedimento n. 30238

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Eusider S.p.A., pervenuto in data 24 giugno 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Eusider S.p.A. è la società a capo dell'omonimo gruppo societario (di seguito, Gruppo Eusider), attivo nel settore siderurgico, dove opera principalmente in qualità di distributore di prodotti in acciaio e, in misura marginale, nella produzione di prodotti siderurgici in acciaio. Metaltubi S.r.l. (di seguito, Metaltubi) è una società del gruppo Eusider attiva nella distribuzione e lavorazione di tubi (senza saldatura, saldati e trafilati), nonché nella lavorazione di barre in acciaio (cromate e non). Nel 2021 il Gruppo Eusider ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1.094 milioni di euro, di cui circa [700-1.000]* milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [517-700] milioni di euro per vendite in Italia.

2. Metall Steel S.r.l. (di seguito, Metall Steel) è una società attiva nella distribuzione, tramite centri di immagazzinamento, di prodotti lunghi (e.g. tondi, piatti, quadrati, travi, e grigliati) e tubi, realizzati in acciaio al carbonio e acciai speciali, in Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il capitale sociale di Metall Steel è direttamente e indirettamente detenuto (tramite le società Metalsider S.r.l., Carrozzeria Piani S.r.l. e Standard S.n.c.) da alcune persone fisiche. Nel 2021 Metall Steel ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a circa 71 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione prevede l'incorporazione di Metall Steel in Metaltubi, che delibererà contestualmente un aumento di capitale del 30% destinato ai soci di Metall Steel. Ad esito dell'operazione il Gruppo Eusider deterrà il 70% del capitale sociale di Metaltubi.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. A seguito dell'operazione, il consiglio di amministrazione di Metaltubi sarà composto da cinque membri, di cui tre designati dal Gruppo Eusider (tra cui l'amministratore delegato e il presidente) e delibererà a maggioranza assoluta.

5. L'accordo quadro sottoscritto tra le parti prevede dei patti di non concorrenza e non sollecitazione della durata di tre anni tali per cui Metall Steel e le imprese o persone fisiche controllanti o controllante o sottoposte a comune controllo di Metall Steel si obbligano a: *a)* non svolgere attività in concorrenza con quella svolta da Metall Steel in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia e Slovenia (di seguito, il Territorio); *b)* non contattare o sollecitare clienti, distributori o fornitori di Metall Steel o soggetti che siano stati clienti, distributori o fornitori di Metall Steel nei 24 mesi precedenti alla data di esecuzione; *c)* non assumere dipendenti né instaurare rapporti di lavoro con collaboratori di Metaltubi; *d)* non assumere, detenere o acquistare partecipazioni nel capitale di società che svolgano attività in concorrenza con quella di Metall Steel nel Territorio.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90.

7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati sotto il profilo temporale ad un periodo di due anni e sotto quello geografico al territorio in cui opera l'impresa acquisita, e non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati del prodotto

9. L'operazione in esame interessa l'attività di distribuzione di prodotti in acciaio in cui si realizzano sovrapposizioni orizzontali tra il Gruppo Eusider e la società oggetto di acquisizione.

10. Conformemente ad un consolidato orientamento nazionale e comunitario², le attività di distribuzione di prodotti in acciaio possono essere distinte dalla produzione con vendita diretta per una serie di fattori, quali la diversità dei clienti, i diversi quantitativi ordinati, la capacità dei

¹ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, §18 e ss.

² Cfr. AGCM, provvedimento n. 30112 del 12 aprile 2022, C12438 – Industeel Belgium/Centro Servizi Metalli, in boll. 16/2022 e Commissione Europea, caso M.8444, Arcelormittal/Ilva, 7 maggio 2018.

distributori di soddisfare in tempi più rapidi e in maniera più specifica le esigenze dei clienti, l'elevato numero di imprese attive nel settore della distribuzione.

11. Nell'ambito dell'attività di distribuzione si distinguono, inoltre, tre differenti canali di vendita: *i*) i centri di servizio dell'acciaio (*steel service centres*), i quali comprano prodotti laminati e successivamente li tagliano a seconda delle esigenze richieste dai clienti; *ii*) i centri di immagazzinamento (*stockholding centres*) che svolgono la tradizionale funzione di vendita all'ingrosso, comprando grandi quantità di prodotti in acciaio e rivendendoli in quantità più piccole; *iii*) i centri *oxycutting* specializzati nella commercializzazione di lamiere da treno quarto che necessitano di una procedura di lavorazione particolare. Ognuno di questi canali rappresenta un mercato distinto in considerazione della specifica funzione e del valore aggiunto conferito dalle operazioni effettuate.

12. La Commissione ha ritenuto altresì che all'interno di ognuno di questi canali di vendita possa essere individuato un segmento mercato distinto in base al gruppo di prodotti distribuiti (prodotti lunghi, prodotti piani, etc.) e alla tipologia di acciaio (al carbonio, inossidabile, speciale), lasciando in ultima analisi l'esatta definizione del mercato del prodotto aperta.

13. Nel caso di specie, il mercato del prodotto rilevante in cui valutare gli effetti dell'operazione è quello della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*), con particolare riguardo ai segmenti di mercato relativi ai: *i*) prodotti lunghi in acciaio al carbonio; *ii*) tubi in acciaio al carbonio; *iii*) prodotti lunghi in acciaio speciale; *iv*) tubi in acciaio speciale.

b) I mercati geografici

14. Conformemente al consolidato orientamento nazionale e comunitario³, la dimensione geografica del mercato della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*) e dei relativi segmenti di mercato è da ritenersi nazionale, anche in considerazione degli elevati costi di trasporto, che incidono in maniera consistente sul prezzo finale del prodotto, e dei tempi necessari per consegnare la merce richiesta all'utilizzatore finale.

Effetti dell'operazione

15. Nel mercato nazionale della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*), dai dati relativi al 2021, le quote di mercato in volume attribuibili al Gruppo Eusider e a Metall Steel sono di entità contenuta e, rispettivamente, pari a circa l'[5-10%] e lo [inferiore all'1%].

16. In senso analogo, le quote attribuibili al Gruppo Eusider a valle dell'operazione nei segmenti di mercato relativi alla distribuzione di prodotti lunghi in acciaio al carbonio e di tubi in acciaio al carbonio tramite centri di immagazzinamento, sono state stimate dalle parti, rispettivamente, inferiori al [5-10%] e nell'ordine del [5-15%]; nei segmenti di mercato relativi alla distribuzione di prodotti lunghi in acciaio speciale e di tubi in acciaio al carbonio tramite centri di immagazzinamento, le quote attribuibili al Gruppo Eusider a valle dell'operazione sono state stimate inferiori al [1-5%].

³ Cfr. AGCM, C12438 – Industeel Belgium/Centro Servizi Metalli e Commissione Europea, M.8444, Arcelormittal/Ilva, cit.

17. Si ritiene, pertanto, che l'operazione in esame non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale del mercato della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento e dei relativi segmenti di prodotto.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12123 - WIDIBA-VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento n. 30239

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 24 gennaio 2022, successivamente integrata in data 4 aprile 2022, con la quale Banca Widiba S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la propria delibera del 20 aprile 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Banca Widiba S.p.A. (di seguito, “Widiba” o “Banca”), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito in Italia e all'estero nelle sue varie forme soprattutto con la modalità informatica e multimediale tipica dei conti on line. La società ha realizzato, durante l'esercizio finanziario 2021, un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 155 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne due pratiche commerciali che sarebbero state adottate da Widiba:

a) la prima è consistita nell'aver pubblicizzato il conto corrente nella versione Smart con il *claim* «*gratuito per sempre*», salvo aver comunicato successivamente ai propri clienti che avevano aperto tale conto, il 14 maggio 2021, una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «*spese fisse di liquidazione trimestrali*» (la “Manovra”). Pertanto, Widiba potrebbe aver spinto i consumatori ad aderire alla promozione relativa alla gratuità del conto “*per sempre*”, salvo modificarne successivamente le condizioni economiche mediante l'introduzione delle “*spese di liquidazione trimestrali*”, che rappresentano di fatto un costo fisso assimilabile ad un canone;

b) la seconda è consistita nell'aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, quest'ultima riconosca al correntista che dispone di depositi vincolati (che, di norma, gli attribuirebbero il diritto a tassi di interesse più elevati di quelli ordinari) i soli tassi di interesse ordinari dall'inizio del periodo di vincolo e per tutto il tempo in cui la liquidità è rimasta vincolata. Tale condotta di Widiba potrebbe essere in grado di determinare un indebito condizionamento nei confronti dei correntisti, costretti ad accettare le modifiche decise da Widiba anziché recedere dal rapporto, perdendo in tal caso tutti i benefici maturati dall'applicazione dei tassi previsti per le somme vincolate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

L'iter del procedimento

3. In data 10 dicembre 2021, è stato avviato nei confronti di Widiba un procedimento istruttorio¹ al fine di verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo.
4. In data 4 gennaio 2022 ed in data 18 gennaio 2022, il professionista Widiba ha presentato memorie e fornito alcune informazioni².
5. In data 19 gennaio 2022, si è svolta l'audizione richiesta da Widiba³.
6. In data 24 gennaio 2022, sono stati presentati impegni da parte di Widiba⁴.
7. In data 26 gennaio 2022, sono state presentate ulteriori informazioni da parte di Widiba⁵.
8. In data 17 marzo 2022, è stata comunicata al professionista la fissazione di un termine per l'integrazione degli impegni⁶.
9. In data 4 aprile 2022, Widiba ha trasmesso un nuovo testo degli impegni con le integrazioni richieste⁷.
10. In data 21 aprile 2022, è stata comunicata al professionista la proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio, deliberata dall'Autorità il 20 aprile 2022⁸.
11. In data 21 aprile 2022, è stato comunicato al professionista il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento⁹.
12. In data 25 maggio 2022, è stato richiesto alla Banca d'Italia il parere ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo¹⁰.

¹ Cfr. doc. n. 67

² Cfr. doc. n. 71-91 e n. 105

³ Cfr. doc. n. 106

⁴ Cfr. doc. n. 108

⁵ Cfr. doc. n. 109

⁶ Cfr. doc. n. 112

⁷ Cfr. doc. n. 113

⁸ Cfr. doc. 115

⁹ Cfr. doc. n. 116

¹⁰ Cfr. doc. n. 119

13. In data 26 maggio 2022, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo¹¹.

14. In data 22 giugno 2022, è pervenuto il parere reso dalla Banca d’Italia¹².

15. In data 23 giugno 2022, è pervenuto il parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹³.

Gli elementi acquisiti

16. L’avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Autorità è stato preceduto dalla ricezione di varie segnalazioni¹⁴ da parte dei consumatori destinatari della predetta iniziativa di modifica delle condizioni contrattuali decisa da Widiba.

17. Con memoria del 18 gennaio 2022¹⁵, il professionista ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:
a) per il periodo in cui è stato commercializzato, sino al febbraio 2018, Widiba ha descritto sul proprio sito il conto corrente associato al Profilo base (c.d. Smart) come “a zero spese” e “a zero canone”;

b) in tale contesto, nel periodo ricompreso tra l’11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016 sul sito della Banca – in una pagina secondaria dell’area pubblica – è stata riportata una tabella di confronto tra i vari Profili del conto in cui, in corrispondenza del Profilo “Smart”, era presente l’indicazione “*Già tuo e GRATUITO per sempre*”;

c) anche all’interno dell’area riservata, a cui potevano accedere esclusivamente i clienti di Widiba già titolari di un Profilo Smart, Premium o Top, era presente la citata tabella di confronto tra i tre citati Profili ed in relazione al Profilo “Smart” è stata riprodotta l’indicazione “*Già tuo e GRATIS per sempre*”. Tale schermata è rimasta *online* fino alla data di comunicazione alla clientela della manovra unilaterale adottata dalla Banca in data 14/05/21;

d) la manovra unilaterale predisposta da Widiba ai sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario (“TUB”) nasce dalla necessità di preservare l’equilibrio tra il costo per la Banca del servizio offerto e le condizioni economiche applicate ai conti correnti riguardanti: 1) la riduzione dei tassi d’interesse di mercato, quale conseguenza della strategia della Banca Centrale Europea (BCE) di introdurre e mantenere tassi di interesse negativi sui depositi delle banche presso l’Istituto europeo (*i.e. Deposit Facility Rate, DFR*), che si è a sua volta riflessa sui tassi di interesse stabiliti dal mercato interbancario, ed in particolare sul tasso Euribor, che ha seguito nel tempo un andamento simile a quello del DFR; 2) l’aumento degli oneri connessi alla contribuzione delle banche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che a partire dall’anno 2015 ha subito degli importanti incrementi, poi continuati anche negli anni successivi, anche per effetto dei vari interventi straordinari che hanno comportato l’utilizzo di parte della giacenza del Fondo, causando l’introduzione di un piano di ripristino delle somme a carico delle banche aderenti;

e) per l’effetto, a partire dal 15 luglio 2021 (*i.e.* alla scadenza del periodo di 60 giorni concesso ai clienti per l’esercizio del diritto di recesso), la Banca ha operato una valorizzazione delle spese fisse

¹¹ Cfr. doc. n. 121

¹² Cfr. doc. n. 125

¹³ Cfr. doc. n. 126

¹⁴ Cfr. doc. da n. 1 a n. 61; da n. 63 a 66; n. 93, n. 94; da n. 96 a 104; n. 107, n. 110; n. 123; n. 124.

¹⁵ Cfr. doc.n. 105.

trimestrali di liquidazione (originariamente pari nel contratto a 0) prevedendo un importo di 7,50 euro per i titolari di Profilo Smart che avessero aperto il conto corrente entro l'8 marzo 2016 e di 6 euro per i titolari di Profilo Smart che avessero aperto il conto corrente entro il 22 febbraio 2018 (data a partire dalla quale il conto corrente Widiba profilo "Smart" non è più stato commercializzato);

f) quanto al trattamento delle situazioni di recesso ai clienti che hanno presentato domanda nel periodo concesso *ex art. 118 TUB* sono state applicate le condizioni contrattuali anteriori alla proposta di modifica, e il recesso non ha comportato alcuna spesa. Per le comunicazioni pervenute successivamente a tale periodo, la Banca ha addebitato al cliente gli oneri (*i.e.* spese di liquidazione trimestrali per clienti Smart e canoni aumentati per clienti Premium e Top) in misura pro-quota rispetto al periodo di utilizzo del conto;

g) la tabella visualizzata all'interno dell'area riservata era, un'informazione visualizzata da soggetti già clienti, per cui non può aver avuto la capacità di influenzare la scelta commerciale del consumatore;

h) quanto alla seconda pratica oggetto dell'avvio, è previsto dal Contratto relativo ai vincoli sulle somme depositate in conto corrente (c.d. "linee vincolate") che *"qualora l'estinzione del conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento"*.

Gli impegni di Widiba

18. Con comunicazione del 24 gennaio 2022¹⁶, integrata in data 4 aprile 2022¹⁷, Widiba ha presentato un pacchetto di impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, e riguardanti, in sintesi, i seguenti punti:

1. Rimborso delle "spese di liquidazione trimestrali" incassate

19. Widiba invierà una comunicazione avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute a seguito della modifica contrattuale alla totalità della platea di clienti che hanno aperto un conto con profilo *Smart*. A tal fine, la Banca intende inoltrare la comunicazione a tutti i clienti o *ex* clienti: 1. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (14.05.21), di un conto corrente con profilo *Smart*, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito *web* della Banca il claim «*GRATUITO per sempre*»; 2. titolari, alla data di comunicazione della Manovra (*i.e.* 14.05.21), di un conto corrente con profilo *Smart* ma il cui conto era precedentemente associato ad un profilo *Premium* o *Top*.

20. Widiba fornirà le seguenti informazioni: a) ai correntisti *Smart* che abbiano ancora un profilo attivo alla data di implementazione dell'impegno, verrà segnalato che la Banca intende rimborsare le "*spese fisse di liquidazione trimestrali*" nel frattempo incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra, e assegnato al cliente un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro cui recedere dal contratto di conto corrente, decorso il quale la Banca

¹⁶ Cfr. doc. n. 108.

¹⁷ Cfr. doc. n. 113.

procederà all'applicazione delle “*spese fisse di liquidazione trimestrali*” per tutti coloro che non dovessero recedere entro il termine assegnato; b) ai correntisti *Smart* che abbiano chiuso il proprio conto corrente, verrà segnalato che la Banca intende rimborsare le “*spese fisse di liquidazione trimestrali*” incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra fino al momento in cui è stato esercitato il recesso.

21. La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali: a) per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata; b) per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (*email* o indirizzo di residenza).

22. Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall'invio della citata comunicazione.

2. Riconoscimento degli interessi per le somme vincolate

23. Widiba si è impegnata ad inoltrare un'apposita comunicazione avente ad oggetto gli interessi sulle somme vincolate, indirizzata a: 1) tutti i clienti i cui conti sono stati oggetto di Manovra, titolari di una linea vincolata al 14/05/2021 (data della Manovra), il cui vincolo alla data di implementazione degli impegni non sia ancora venuto a scadenza; 2) tutti gli *ex* clienti che hanno effettuato il recesso a seguito della comunicazione della Manovra e che risultavano in quel momento con una linea vincolata in essere.

Con tale comunicazione, Widiba informerà: a) i clienti *sub 1.* che la Banca concederà loro un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale recedere dall'attuale contratto di conto corrente e pertanto dalla Linea Vincolata; ove il recesso venga esercitato nei termini, saranno riconosciuti - in deroga a quanto previsto dal contratto – gli interessi previsti per le somme vincolate dall'inizio del vincolo fino alla data di efficacia del recesso; b) i clienti *sub 2.* che la Banca procederà ad un ricalcolo degli interessi maturati, riconoscendo loro la differenza tra gli interessi “vincolati”, maturati alla data di efficacia del recesso dal contratto, e quelli “ordinari” effettivamente percepiti.

24. La predetta comunicazione sarà inviata entro 20 giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali: a) per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata; b) per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (*email* o indirizzo di residenza).

25. Widiba prevede di concludere le operazioni di erogazione degli importi in questione entro 3 mesi dall'invio della citata comunicazione.

3. Modifica delle condizioni generali di contratto

26. Widiba ha assunto l'impegno di modificare la clausola generale delle condizioni di contratto che regola il calcolo degli interessi in caso di svincolo anticipato delle somme, precisando e chiarendo che in deroga alla previsione generale, nel caso di qualsiasi rimodulazione delle condizioni contrattuali unilateralmente decisa dal professionista, verrà riconosciuto, nel caso di svincolo delle somme depositate dai clienti che esercitano il recesso, il tasso di interesse applicato su tali linee vincolate fino al momento dello svincolo stesso (e non il più ridotto tasso di interesse

previsto per le linee libere come avviene nel caso di svincolo anticipato deciso dai clienti al di fuori delle citate iniziative di modifica contrattuale).

La Banca si impegna a modificare in tal senso la documentazione contrattuale entro il mese di maggio 2022. Widiba comunicherà tale modifica ai clienti alla prima occasione utile, *i.e.* in occasione dell'invio del rendiconto trimestrale al 30.6.22.

IV. PARERE DELLA BANCA D'ITALIA.

27. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano il settore bancario, in data 25 maggio 2022, è stato richiesto il parere¹⁸ alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

28. Con parere pervenuto in data 22 giugno 2022¹⁹, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Widiba non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari, e ha rilevato che non sussistano motivi ostativi all'accettazione degli stessi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle proprie competenze.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

29. Poiché la pratica *sub a)* oggetto di contestazione è stata attuata attraverso il sito *internet* del professionista (www.widiba.it), in data 26 maggio 2022, è stato richiesto il parere²⁰ all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

30. Con parere pervenuto il 23 giugno 2022²¹, l'AGCOM ha fatto presente che il messaggio di Widiba oggetto di contestazione è stato diffuso attraverso la rete *internet*, aggiungendo che il *web* rappresenta un mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere ed influenzare i comportamenti commerciali di un numero rilevante di consumatori, producendo così un significativo impatto sulle loro decisioni commerciali.

VI. VALUTAZIONI

31. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i profili di possibile illegittimità di entrambe le pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del procedimento.

32. In particolare, le misure proposte da Widiba appaiono idonee, oltre che a far cessare le condotte oggetto del procedimento, a porre rimedio agli effetti delle stesse, essendo quindi caratterizzate da un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori. Le misure, infatti, presentano quei caratteri di concretezza ed efficacia che - come richiesto da costante giurisprudenza - devono essere presenti affinché una proposta di impegni venga considerata idonea a porre rimedio alle condotte contestate. Dette misure ottengono il comune risultato di "sterilizzare", per la platea

¹⁸ Cfr. doc. n.119

¹⁹ Cfr. doc. n. 125

²⁰ Cfr. doc. n. 121

²¹ Cfr. doc. n. 126

interessata, gli effetti delle condotte in esame determinatisi in occasione della Manovra, e di consentire ai consumatori di poter effettuare nuovamente la propria scelta commerciale, a seguito delle variazioni contrattuali oggetto della Manovra stessa.

33. Più nel dettaglio, l'impegno n. 1 è rivolto ai consumatori che potrebbero aver assunto la decisione di aprire un conto corrente con profilo Smart sulla base del claim "*GRATUITO per sempre*". Per tali soggetti, a prescindere che siano ancora o meno clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, si prevede la misura del rimborso integrale delle "*spese di liquidazione trimestrali*" medio tempore addebitate e – per coloro che sono ancora clienti - il riconoscimento di un nuovo termine entro cui recedere dal contratto di conto corrente.

34. L'impegno n. 2 è, invece, volto ad offrire: i) a tutti clienti titolari di conti correnti che sono stati oggetto della Manovra e che abbiano ancora in essere – alla data di implementazione degli impegni – delle linee vincolate, un nuovo termine per recedere dal contratto di conto corrente, consentendo loro di usufruire – in caso di recesso - del superiore tasso previsto per la linea vincolata, per l'intera durata del periodo di vincolo; ii) agli *ex* clienti precedentemente titolari di conti correnti oggetto della Manovra e con linee vincolate, la differenza tra gli interessi "ordinari" percepiti al momento del recesso e quelli "vincolati" che sarebbero maturati alla data di efficacia del recesso applicando il relativo tasso. In definitiva, sia nel caso in cui il cliente abbia ancora un conto corrente attivo presso Widiba, sia nel caso in cui lo abbia già chiuso, la Banca, attraverso l'impegno proposto, mira a porre rimedio alla carenza di libertà di autodeterminazione di cui il cliente potrebbe essere stato vittima al momento della Manovra.

35. Infine, con l'impegno n. 3 verrà a cessare la condotta contestata *sub b)* in occasione di eventuali future iniziative di modifica delle condizioni contrattuali da parte di Widiba. In particolare, Widiba ha assunto l'impegno di modificare le condizioni di contratto precisando e chiarendo che nel caso di prossime rimodulazioni unilateralmente decise dal professionista verrà riconosciuto - nelle ipotesi di svincolo delle somme depositate dai clienti che esercitano il recesso contrattuale - il tasso di interesse più favorevole previsto per le linee vincolate per tutta la durata del vincolo stesso.

36. In base alle suesposte considerazioni, le misure prodotte dal professionista sono da ritenersi idonee ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, e si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Banca Widiba S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria; RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Banca Widiba S.p.A.;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell'esigenza di assicurare l'osservanza degli impegni assunti, si rende necessario disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione a cura e spese del professionista ai fini della più ampia informazione ai consumatori interessati, in quanto verosimilmente suscettibile di favorire l'effettiva, completa e corretta attuazione delle misure stesse;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Banca Widiba S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa società, come descritti nella Dichiarazione di impegni allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Banca Widiba S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- 1) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- 2) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- 3) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che la società Banca Widiba S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per 30 giorni e dovrà essere raggiungibile dalla *homepage* del sito della banca (indirizzo: <https://www.widiba.it/>), attraverso un *link* ben visibile collocato in posizione apicale nella pagina, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina *internet*.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12131 - NUTRISCORE-CARREFOUR

Provvedimento n. 30240

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione dell'estensione soggettiva del procedimento, al fine di garantire un adeguato contraddittorio con le Parti;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 10 maggio 2022, con la quale le società Interdis, Carrefour Italia S.p.A. e GS S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo e del 17 maggio 2022, con i quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti e al completamento degli adempimenti procedurali necessari nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Carrefour Italia S.p.A. (nel prosieguo anche Carrefour), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società fa parte della Carrefour S.A., *holding* dell'omonimo gruppo. Quest'ultimo è attivo, a livello mondiale, nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

2. GS S.p.A. (nel prosieguo anche GS), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è controllata, tramite la società Carrefour Italia S.p.A., dalla Carrefour S.A., *holding* dell'omonimo gruppo.

3. Interdis, facente parte del gruppo francese Carrefour, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. L'operatore di diritto francese è attivo nel settore alimentare quale responsabile delle informazioni sugli alimenti *ex art. 8 del Reg. CE 1169/11* e gestisce tutte le referenze a marchio Carrefour commercializzate in Italia.

4. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - ConfAgricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Associazione Codici, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

5. Il procedimento concerne la condotta dei professionisti consistente nell'apposizione, sulla parte frontale della confezione di alcune referenze alimentari a marchio Carrefour, di un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi "sfavorevoli" (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi "favorevoli" (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III. 1 L'iter del procedimento

6. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021¹, in data 5 novembre 2021 è stato avviato nei confronti delle società Carrefour Italia S.p.A. e GS S.p.A. il procedimento istruttorio PS12131 per verificare se la condotta dei professionisti possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera *b*) e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura².

7. In data 12 gennaio 2022³ il procedimento è stato esteso nei confronti della società di diritto francese Interdis facente parte del gruppo Carrefour France, al fine di verificare se la stessa abbia posto in essere la medesima pratica commerciale sopra descritta, in possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*) e 22 del Codice del Consumo.

In particolare, da quanto rappresentato da GS S.p.A. e Carrefour Italia S.p.A. con nota del 3 dicembre 2021, è emerso che la società Interdis, in qualità di operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti *ex art. 8 del Reg. (UE) n. 1169/11*, gestisce tutti gli alimenti a

¹ Cfr. docc. nn. 1 - 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 23 del fascicolo istruttorio.

marchio Carrefour commercializzati in Italia sui quali appone le informazioni di etichettatura e il bollino NutriScore.

8. Le Parti hanno svolto le proprie argomentazioni difensive in più occasioni. Le memorie di GS/Carrefour sono pervenute nelle date del 3 e 17 dicembre 2021⁴. Interdis ha prodotto una nota difensiva in data 31 marzo 2022⁵.

9. Confagricoltura ha prodotto memorie nelle date del 18 e del 28 febbraio 2022 e del 1° luglio 2022⁶.

10. Le Parti hanno effettuato più volte l'accesso agli atti del fascicolo: Interdis il 15 e il 17 marzo 2022⁷; ConfAgricoltura il 22 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2022⁸; Associazione art. 32-97 nella data del 17 febbraio 2022⁹.

11. In data 5 maggio 2022 le società GS/Carrefour e Interdis sono state sentite in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex*¹⁰.

Sono stati, altresì, sentiti in audizione, con le medesime modalità, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute¹¹; in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO¹².

12. Con nota del 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri¹³.

13. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento¹⁴.

14. In data 10 maggio 2022 i professionisti hanno presentato una proposta di impegni¹⁵, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

15. In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione delle particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai professionisti¹⁶.

⁴ Cfr. docc. nn. 11 e 18 del fascicolo istruttorio.

⁵ Cfr. doc. n. 49 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. docc. nn. 35, 40 e 63 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. docc. nn. 42, 43, 44 e 46 del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. docc. nn. 20, 22, 22 e 39 del fascicolo istruttorio.

⁹ Cfr. docc. nn. 32, 33 e 34 del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Cfr. doc. n. 57 del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n. 30 del fascicolo istruttorio.

¹² Cfr. doc. n. 38 del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio

¹⁴ Cfr. doc. n. 50 del fascicolo istruttorio.

¹⁵ Cfr. doc. n. 58 del fascicolo istruttorio.

¹⁶ Cfr. doc. n. 59 del fascicolo istruttorio.

16. In data 24 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹⁷. Le società GS/Carrefour e Interdis hanno una presentato una memoria conclusiva congiunta il 6 giugno 2022¹⁸.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni dei professionisti

III.2.1 Gli elementi acquisiti

17. I professionisti fanno parte del gruppo internazionale Carrefour S.A. che ha sede a Parigi e vanta punti vendita nella grande distribuzione in molti Paesi europei. Le referenze commercializzate in Italia a marchio Carrefour che riportano l'etichettatura NutriScore sono 46 e tutte recano indicazioni multilingue sul *packaging*. La distribuzione di tali referenze in Italia e in altri Paesi europei fa capo alla società francese Interdis del gruppo Carrefour France.

Secondo le argomentazioni difensive delle Parti,¹⁹ Interdis era tenuta ad apporre l'etichetta semaforica su tutti i prodotti commercializzati dal gruppo sia in Francia che all'estero, in virtù della normativa francese.

18. Secondo i professionisti, le etichette in oggetto sono conformi all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, nonché alle disposizioni normative adottate dalla Francia e dal Belgio. Essendo apposte sulla confezione di merci legalmente commercializzate nello Stato membro di origine, vale il principio del reciproco riconoscimento nello Stato membro di destinazione, cioè l'Italia. I professionisti concludono che l'eventuale divieto di importare e distribuire prodotti contrassegnati dall'etichettatura NutriScore possa essere considerato una misura contraria ai principi comunitari, sottolineando che, nell'ambito della strategia *Farm to Fork*, la Commissione europea intende adottare, entro la fine del 2022, una proposta per l'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria e armonizzata e, in tal senso, sta prendendo in considerazione anche il sistema NutriScore.

19. Interdis è la centrale d'acquisto per i prodotti alimentari a marchio Carrefour in Francia e sviluppa prodotti *private label* in Francia, Spagna, Italia, Belgio, Romania e Polonia.

Il gruppo Carrefour ha deciso di utilizzare il sistema NutriScore su 7 marchi (Carrefour Classic, Carrefour Sensation, Carrefour Extra, Carrefour Original, Carrefour Bio, Carrefour Vегgie e Simpl) e Interdis ha iniziato ad apporre l'etichetta dal mese di ottobre 2019. La Parte ritiene di essere legittimata ad apporre volontariamente l'etichetta NutriScore sui prodotti alimentari che immette sul mercato in quanto la Francia ha introdotto il NutriScore con l'ordinanza del 31 ottobre 2017²⁰. Pertanto, Interdis ha applicato l'etichetta a più di 3000 prodotti di cui 69 sono commercializzati in Italia e recano l'etichetta semaforica a partire dal primo trimestre del 2020.

20. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il NutriScore non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto

¹⁷ Cfr. docc. nn. 60 e 61 del fascicolo istruttorio.

¹⁸ Cfr. doc. n. 62 del fascicolo istruttorio.

¹⁹ Nel 2019 la società Interdis ha registrato presso il Ministero della Salute francese i marchi Carrefour Classic, Carrefour Extra, Carrefour Sensations, Carrefour Original, Simpl, Carrefour Bio, Carrefour Vегgie e Carrefour Bon Appetit, decidendo poi di utilizzare il sistema NutriScore sui prodotti appartenenti ai marchi citati.

²⁰ Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique.

delle singole voci della dichiarazione nutrizionale obbligatoria *ex art. 30* del citato Regolamento²¹. Il NutriScore non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe essere in contrasto con l'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idoneo a creare una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio può risultare dannoso per la salute²².

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva²³. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento, impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

Infine, ConfAgricoltura rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, l'obbligo di apporre il bollino NutriScore su tutti i prodotti della stessa categoria commercializzati da Interdis sarebbe imposto unicamente dalla normativa francese e non sarebbe applicabile sul territorio italiano. Peraltro, l'asserito obbligo sarebbe di per sé incompatibile con la natura facoltativa e volontaria degli schemi FOP.

²¹ Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione intra-comunitaria delle merci.

²² Cfr. docc. nn. 35, 40 e 63 del fascicolo istruttorio.

²³ Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.

21. Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

22. Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare, *«benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi»*, mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

Il punteggio NutriScore sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che comporta l'assegnazione di un punteggio squilibrato nella misura in cui, ai fini della costruzione del risultato finale, riconosce una incidenza maggiore agli elementi sfavorevoli (40 punti) e una di gran lunga minore agli ingredienti favorevoli (15 punti)".

Infine, la metodologia utilizzata dal NutriScore non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione²⁴.

23. Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inidoneo, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

24. In data 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle "notifiche" relative all'etichetta NutriScore effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Regolamento n. 1169/2011²⁵, dalle quali è emerso quanto segue.

25. Nel corso di tali interlocuzioni il MISE ha sostenuto che il sistema NutriScore orienta la scelta del consumatore verso l'assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una

²⁴ Sul punto, il Presidente osserva che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.

²⁵ Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione "informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari". Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l'etichetta NutriScore non offre alcun supporto nell'individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute.

Inoltre, il MISE ha affermato che *“L'utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari “buoni” e “cattivi”. Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la “luce verde” senza quindi valutare l'equilibrio della propria dieta. Di fatto, l'importanza dell'azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro”*. Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse²⁶.

26. La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l'alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l'olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L'impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l'assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

27. Il sistema NutriScore è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguerne la fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

28. Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla «profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata» nell'Unione Europea.

L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di

²⁶ A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.

alimenti che rivestono un ruolo importante nella dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

III.2.2 Gli impegni dei professionisti

29. In data 10 maggio 2022, Interdis e Carrefour/GS hanno presentato una proposta di impegni - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - così articolata.

I tre professionisti si impegnano a non utilizzare sul mercato italiano l'etichetta NutriScore:


- i.* sui prodotti commissionati da GS e Carrefour ai propri fornitori e commercializzati, in Italia o all'estero, con indicazione in etichetta di GS S.p.A. quale operatore responsabile delle informazioni sui prodotti stessi;
- ii.* sui prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP), sulle specialità tradizionali garantite (STG) e sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- iii.* sui prodotti della tradizione gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva) a prescindere dal luogo di produzione²⁷;
- iv.* sui prodotti a marchio Terre d'Italia.

30. I professionisti si impegnano, altresì, ad adottare, entro il 31 luglio 2022, iniziative volte a informare i consumatori sulla presenza del bollino su alcuni alimenti a marchio Carrefour. Esse consistono:

- a. nell'espone, in modo visibile, nei punti vendita una locandina di formato diverso a seconda del punto vendita (iper, market, express).

Nella locandina, verrà riportato il seguente testo: *“I prodotti a marchio Carrefour delle linee Classic, Sensation, Extra, Original, Carrefour Bio, Carrefour Vегgie, Selection e Simple, oltre che in Italia, sono commercializzate dalla società francese Interdis, facente parte del gruppo Carrefour France, in altri Paesi Europei.*

In Francia, è stato adottato il sistema di etichettatura nutrizionale volontaria NutriScore che comporta l'indicazione sulla confezione del relativo logo;



²⁷ Si tratta di un centinaio di referenze della tradizione gastronomica italiana.

Il logo non è invece presente su tutti gli altri prodotti a marchio Carrefour in quanto l'Italia non ha adottato questo sistema di dichiarazione nutrizionale volontaria.

Il sistema NutriScore esprime una valutazione dell'alimento sulla base del profilo nutrizionale, tenendo conto della presenza di elementi sfavorevoli (ad esempio, calorie, grassi, sale, ecc.) ed elementi favorevoli (frutta, fibre, verdura, ecc), attribuendo un punteggio in lettere (A, B, C, D, E) e in scala cromatica (verde, giallo, arancione e rosso).

AVVERTENZE: il sistema NutriScore è stato sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise.

Il sistema non tiene conto del fabbisogno e del profilo nutrizionale individuale ed il punteggio NutriScore non rappresenta un giudizio assoluto di salubrità di un alimento ma è relativo alla composizione nutrizionale dello stesso riferito a 100 g di prodotto e non ad una porzione di consumo.

Tutti gli alimenti in commercio devono essere presi in considerazione nell'ambito di una normale dieta varia e equilibrata".

Nella locandina verrà, altresì, inserito un *QRcode* che rimanderà al sito internet Carrefour Italia dove saranno fornite le informazioni relative al sistema NutriScore;

b. nell'apporre un cartellino a scaffale, in testa alla corsia dove sono presenti i prodotti con il bollino NutriScore, di dimensioni diverse a seconda del punto vendita (iper, market, express) ma tali da garantirne l'immediata visibilità.

Sui cartellini verrà riportato il seguente testo:

"Informazioni sul bollino NutriScore vedi QRcode e locandina in punto vendita".

Sui cartellini verrà, altresì, inserito un *QRcode* che rimanderà al sito internet Carrefour Italia dove saranno fornite le informazioni relative al sistema NutriScore;

c. nell'inserire il testo della locandina, sopra riportato e confermato con nota del 6 giugno 2022, e le informazioni sul NutriScore sul sito www.carrefour.it e sul sito di commercio *on line* <https://www.carrefour.it/spesa-online/>.

IV. VALUTAZIONI

31. In ambito europeo, ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell'ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia "*Farm to Fork*", che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall'agricoltura fino all'etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l'Unione Europea²⁸.

²⁸ Cfr. Commissione europea - Farm To Fork Strategy (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf).

32. Ciò premesso, la *ratio* del presente intervento istruttorio non è valutare l'opportunità o meno di introdurre un'etichetta fronte-pacco, ma la sua idoneità, allo stato, in assenza di informazioni ad essa correlate, a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti. Ciò al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a una maggiore trasparenza circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa attraverso l'etichettatura volontariamente adottata.

33. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti da GS/Carrefour e da Interdis siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

34. Gli impegni si articolano in una serie di iniziative di carattere informativo che si avvalgono di più strumenti (locandine, cartellini a scaffale, siti internet, *QRcode*). All'ampiezza degli strumenti impiegati si accompagna una comunicazione efficace nella quale, premesso che l'Italia non ha adottato questo sistema di dichiarazione nutrizionale volontaria, vengono spiegati il funzionamento del sistema NutriScore, i limiti e gli aspetti metodologici.

Rilevano, in tal senso, i contenuti riportati sulla locandina presente nei punti vendita “[...] *Il sistema NutriScore esprime una valutazione dell'alimento sulla base del profilo nutrizionale, tenendo conto della presenza di elementi sfavorevoli (ad esempio, calorie, grassi, sale, ecc.) ed elementi favorevoli (frutta, fibre, verdura, ecc), attribuendo un punteggio in lettere (A, B, C, D, E) e in scala cromatica (verde, giallo, arancione e rosso).*

AVVERTENZE: il sistema NutriScore è stato sviluppato in base ad un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise.

Il sistema non tiene conto del fabbisogno e del profilo nutrizionale individuale ed il punteggio NutriScore non rappresenta un giudizio assoluto di salubrità di un alimento ma è relativo alla composizione nutrizionale dello stesso riferito a 100 g di prodotto e non ad una porzione di consumo.

Tutti gli alimenti in commercio devono essere presi in considerazione nell'ambito di una normale dieta varia e equilibrata”.

Una simile comunicazione rende il consumatore edotto delle reali caratteristiche del bollino NutriScore e del valore relativo dell'indicazione nutrizionale da esso ricavabile.

35. Ulteriore misura volta a chiarire la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il semaforo è rappresentata dal rinvio informativo fruibile dal consumatore al momento dell'acquisto tramite il *QRcode* che rimanda al sito aziendale.

36. Sul sito aziendale www.carrefour.it sarà inserita una informativa che descrive il sistema NutriScore, evidenziando che “*Il logo non è invece presente su tutti gli altri prodotti a marchio Carrefour venduti solo in Italia in quanto l'Italia non ha adottato questo sistema di dichiarazione nutrizionale volontaria*” e riportando le medesime “*AVVERTENZE*” contenute nelle locandine dei punti vendita.

I medesimi contenuti saranno, altresì, inseriti sul sito di commercio *on line* <https://www.carrefour.it/spesa-on-line/>, perfezionando così in modo esaustivo ed efficace il quadro informativo a beneficio del consumatore anche nel momento in cui si accinge all'acquisto *on line*.

37. L'idoneità delle misure di carattere informativo a risolvere i profili contestati in avvio si apprezza ove si consideri che l'induzione in errore del consumatore era stata ipotizzata in ragione dell'assenza di informazioni e chiarimenti correlati all'uso di tale bollinatura.

38. Appare particolarmente significativa, infine, la previsione di eliminare, per il futuro, l'apposizione dell'etichetta semaforica su quei prodotti riconosciuti patrimonio nazionale (DOP, IGP, STP, PAT) per i quali i produttori sono obbligati a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione, pena la perdita della certificazione nazionale ed europea. Nella stessa ottica rilevano gli impegni riguardanti i prodotti della tradizione gastronomica italiana sui quali non sarà apposto il bollino NutriScore.

39. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società GS S.p.A., Carrefour Italia S.p.A. e Interdis, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società GS S.p.A., Carrefour Italia S.p.A. e Interdis;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società GS S.p.A., Carrefour Italia S.p.A. e Interdis, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalle stesse società in data 10 maggio 2022, successivamente integrati il 6 giugno 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che le società GS S.p.A., Carrefour Italia S.p.A. e Interdis, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12183 - NUTRISCORE-PESCANOVA

Provvedimento n. 30241

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 maggio 2022, con la quale la società Pescanova Italia S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo e del 17 maggio 2022, con i quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti e al completamento degli adempimenti procedurali necessari nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Pescanova Italia S.r.l. (nel prosieguo anche Pescanova), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale azienda alimentare è attiva nel settore della pesca, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici.

2. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - ConfAgricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Associazione Codici, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la condotta del professionista consistente nell'apposizione, sulla parte frontale della confezione di una referenza alimentare a marchio Pescanova, di un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla

A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi “sfavorevoli” (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi “favorevoli” (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III. 1 L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021¹¹, in data 5 novembre 2021 è stato avviato nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l. il procedimento istruttorio PS12183 per verificare se la condotta del professionista possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura².

5. Le Parti hanno svolto le proprie argomentazioni difensive in più occasioni. Le memorie di Pescanova sono pervenute nelle date del 3 e 15 dicembre 2021³. Confagricoltura ha prodotto due memorie il 2 marzo e il 1° luglio 2022⁴.

6. ConfAgricoltura ha effettuato l'accesso agli atti del fascicolo il 21 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2022⁵.

7. In data 28 aprile 2022 la società Pescanova è stata sentita in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex*⁶.

Sono stati, altresì, sentiti in audizione, con le medesime modalità, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute⁷; in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO⁸.

1

¹ Cfr. docc. nn. 1 - 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. docc. nn. 11 e 15 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. docc. nn. 34 e 43 del fascicolo istruttorio.

⁵ Cfr. docc. nn. 19, 20, 31, 32 e 33 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. n. 39 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. doc. n. 26 del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. doc. n. 30 del fascicolo istruttorio.

8. Con nota del 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri ⁹.

9. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento¹⁰.

10. In data 9 maggio 2022 il professionista ha presentato una proposta di impegni¹¹, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

11. In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento in ragione delle particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dal professionista¹².

12. In data 24 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹³.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

III.2.1 Gli elementi acquisiti

13. Il professionista ha sostenuto che il bollino NutriScore fornisce informazioni nutrizionali volontarie (in aggiunta a quelle obbligatorie) coerenti con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1169/2011 (art. 35), nonché con le indicazioni del Ministero del Consumo del governo spagnolo. A sostegno delle proprie affermazioni, ha riferito che viene utilizzato in molti Paesi europei (Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera) anche perché esisterebbero numerosi studi scientifici (non citati né riportati) secondo i quali questa etichettatura rifletterebbe meglio di altre la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari.

14. Pescanova afferma, altresì, che il metodo NutriScore non si pone l'obiettivo di indurre il consumatore a basare la propria dieta solo su prodotti contrassegnati con un *rating* A o B (ovvero colori verdi), ma piuttosto quello di "evidenziare le differenze nutrizionali tra prodotti della stessa famiglia". Il bollino semaforico consentirebbe, dunque, al consumatore di confrontare in modo semplice la composizione nutrizionale di alimenti della stessa tipologia o dello stesso alimento riconducibile a marchi diversi.

15. Il professionista riporta l'esito dell'esame dei nutrienti del *fishburger* da 200 grammi sulla base della tabella di calcolo ufficiale della Santé Publique France e dell'analisi del profilo nutrizionale condotta nel laboratorio Anfac-Cecopesca e nel laboratorio aziendale: emerge che si tratta di un prodotto con poco sale e grassi saturi rispetto ad altri alimenti della stessa categoria e, pertanto, il punteggio assegnato pari a B (verde chiaro) "può consentire al consumatore di scegliere un'opzione con una migliore composizione nutrizionale all'interno della gamma di *fishburger* di pesce surgelati".

16. In conclusione, la Parte dichiara di aver apposto l'etichetta semaforica sui *fishburger* destinati al mercato italiano poiché il Gruppo Nueva Pescanova stava facendo lo stesso con riguardo a tutti i

⁹ Cfr. doc. n.35 del fascicolo istruttorio

¹⁰ Cfr. doc. n. 36 del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n. 39 del fascicolo istruttorio.

¹² Cfr. doc. n. 40 del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. docc. nn. 41 e 42 del fascicolo istruttorio.

prodotti in vendita in Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia). Avendo riscontrato una posizione contraria da parte dell'Italia, il gruppo ha interrotto tempestivamente l'inserimento dell'etichetta in questione sui prodotti destinati al mercato italiano: il *fishburger* da 200 grammi con il *packaging* caratterizzato dal bollino NutriScore non è, dunque, più in vendita dal 27 luglio 2021¹⁴.

17. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il NutriScore non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto delle singole voci della dichiarazione nutrizionale obbligatoria *ex art.* 30 del citato Regolamento¹⁵. Il NutriScore non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe essere in contrasto con l'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idoneo a creare una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio può risultare dannoso per la salute¹⁶.

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva¹⁷. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento,

¹⁴ Sul punto, Pescanova ha fatto presente che da gennaio a luglio 2021 ha venduto 7650 kg di prodotto messo in commercio con l'etichetta semaforica per un valore di circa 52.000 euro.

¹⁵ Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione infra-comunitaria delle merci.

¹⁶ Cfr. docc. nn. 34 e 43 del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.

impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

Infine, ConfAgricoltura osserva anche che è la stessa Pescanova a smentire la presunta obbligatorietà dell'uso del NutriScore su tutte le referenze della medesima categoria merceologica a prescindere dal Paese in cui il prodotto è commercializzato. Pescanova, infatti, ha dichiarato di aver interrotto la distribuzione in Italia dei prodotti contrassegnati dall'etichettatura semaforica non appena il governo italiano si è manifestato contrario a tale schema, e ciò nonostante i medesimi prodotti fossero venduti anche in Spagna con il bollino in questione.

18. Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

19. Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare, *«benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi»*, mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

Il punteggio NutriScore sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che comporta l'assegnazione di un punteggio squilibrato nella misura in cui, ai fini della costruzione del risultato finale, riconosce una incidenza maggiore agli elementi sfavorevoli (40 punti) e una di gran lunga minore agli ingredienti favorevoli (15 punti).

Infine, la metodologia utilizzata dal NutriScore non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione¹⁸.

20. Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inidoneo, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

¹⁸ Sul punto, il Presidente ha osservato che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.

21. In data 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle “notifiche” relative all’etichetta NutriScore effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Regolamento n. 1169/2011¹⁹, dalle quali è emerso quanto segue.

22. Nel corso di tali interlocuzioni il MISE ha sostenuto che il sistema NutriScore orienta la scelta del consumatore verso l’assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l’etichetta NutriScore non offre alcun supporto nell’individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute.

Inoltre, il MISE ha affermato che *“L’utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari “buoni” e “cattivi”. Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la “luce verde” senza quindi valutare l’equilibrio della propria dieta. Di fatto, l’importanza dell’azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro”*. Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse²⁰.

23. La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l’alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l’olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L’impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l’assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

24. Il sistema NutriScore è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguerne la diversa

¹⁹ Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione “informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari”. Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

²⁰ A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.

fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

25. Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla «profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata» nell'Unione Europea.

L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nella dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

III.2.2 Gli impegni del professionista

26. In data 9 maggio 2022, Pescanova ha presentato una proposta di impegni, ribadendo di non utilizzare più gli imballi riportanti il NutriScore²¹ e di aver bloccato la produzione di lotti con *packaging* caratterizzato dal bollino NutriScore non appena appresa la contrarietà dell'Italia a tale tipologia di etichetta.

Secondo la proposta di impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, la società si vincola a non commercializzare in futuro, nel mercato italiano, la referenza in questione (*fishburger* da 200 grammi) con *packaging* riportante il NutriScore, a meno di cambiamenti nella posizione del governo italiano. Ha, altresì, esteso tale iniziativa anche agli altri prodotti del proprio portafoglio italiano. Ha aggiunto, infine, che non ricorrerà ad alcuna comunicazione pubblicitaria di prodotti riportanti l'etichetta NutriScore nel sito *web* e nei *social media* della Pescanova Italia, salvo che in futuro tale sistema di etichettatura non sia approvato dal governo italiano.

IV. VALUTAZIONI

27. In ambito europeo, ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione dei consumatori ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell'ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia "*Farm to Fork*", che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall'agricoltura fino all'etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la

²¹ Come riferito nella memoria della Parte del 3 dicembre 2021, la referenza interessata, il *fishburger* da 200 grammi, non è più in vendita dal 27 luglio 2021.

fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l'Unione Europea²².

28. Ciò premesso, la *ratio* del presente intervento istruttorio non è valutare l'opportunità o meno di introdurre un'etichetta fronte-pacco, ma la sua idoneità, allo stato, in assenza di informazioni ad essa correlate, a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti. Ciò al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a una maggiore trasparenza circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa attraverso l'etichettatura volontariamente adottata.

29. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Pescanova siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

30. Il professionista, tempestivamente intervenuto a interrompere la commercializzazione del prodotto con l'etichetta semaforica, si impegna per il futuro e su tutte le referenze del proprio assortimento ad astenersi dall'apporre l'etichettatura NutriScore.

Inoltre, la società si impegna a non pubblicizzare, sul proprio sito aziendale e sui propri canali *social*, alcun prodotto riportante il bollino NutriScore.

31. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla della società Pescanova Italia S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Pescanova Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa società in data 9 maggio 2022, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Pescanova Italia S.r.l., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

²² Cfr. Commissione Europea - Farm To Fork Strategy (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf).

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Provvedimento n. 30243

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 20 dicembre 2021, con la quale le società Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo e del 17 maggio 2022, con i quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti e al completamento degli adempimenti procedurali necessari nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Weetabix Ltd. (nel prosieguo anche Weetabix), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società è un'azienda di trasformazione alimentare responsabile della produzione di cereali per la colazione, tra cui quelli a marchio Weetabix e a marchio Alpen.

2. Valsoia S.p.A. (nel prosieguo anche Valsoia), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, attiva nella produzione di alimenti vegetali, è distributrice per l'Italia, dei prodotti a marchio Weetabix e a marchio Alpen.

La società è, pertanto, l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti *ex art. 8, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1169/2011.*

3. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Confagricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Associazione Codici, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne la condotta dei professionisti consistente nell'apposizione, sulla parte frontale della confezione di alcune referenze alimentari (contraddistinte dai marchi Alpen e Weetabix), di un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi "sfavorevoli" (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi "favorevoli" (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III. 1 L'iter del procedimento

5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021¹, in data 5 novembre 2021 è stato avviato, nei confronti delle società Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., il procedimento istruttorio PS12186 per verificare se la condotta dei professionisti possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura².

6. Le Parti hanno svolto le proprie argomentazioni difensive: Valsoia ha depositato memorie il 3 dicembre 2021³, Weetabix ha prodotto una nota difensiva il 17 dicembre 2022⁴.

7. Anche i segnalanti hanno contribuito con il deposito di memorie. In particolare ConfAgricoltura ha prodotto memorie il 18 e il 28 febbraio 2022, nonché il 1° luglio 2022⁵.

8. Le Parti hanno effettuato più volte l'accesso agli atti del fascicolo: Valsoia il 25 novembre 2021 e il 17 marzo 2022⁶; ConfAgricoltura il 30 dicembre 2021 e il 10 marzo 2022⁷.

9. In data 20 dicembre 2021 i professionisti hanno presentato una proposta di impegni⁸, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

¹ Cfr. docc. nn. 1 - 7 dell'indice del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 8 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. docc. n. 15 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁵ Cfr. docc. nn. 35, 40 e 50 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. docc. nn. 42, 43, 44 e 46 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. docc. nn. 26 e 38 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. docc. nn. 21 e 22 dell'indice del fascicolo istruttorio.

10. In data 7 febbraio 2022 è stato sentito in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex* il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute⁹. È stata, altresì, sentita in data 21 febbraio 2022, con le medesime modalità, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO¹⁰.

11. Con nota del 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri¹¹.

12. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento¹².

In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento¹³.

13. In data 24 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹⁴.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni dei professionisti

III.2.1 Gli elementi acquisiti

14. Con comunicazione del 6 dicembre 2021, Weetabix Ltd. ha riferito di aver adottato il sistema di bollinatura *NutriScore* sui *packaging* dei cereali per la prima colazione Oatibix Fio e Oatibix Fla, Weetabix 36 formelle, Weetabix Mins choco e Alpen Nas 560g, distribuiti in Italia in via esclusiva da Valsoia dal 2005, applicando il relativo meccanismo di calcolo elaborato dall'Agenzia Nazionale Santé Publique France. I *pack* multipaese in vendita in Italia sono corredati da etichette in più lingue in quanto predisposti per il mercato dell'Europa meridionale che annovera Paesi in cui è diffuso il *NutriScore*.

15. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il *NutriScore* non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto delle singole voci della dichiarazione nutrizionale obbligatoria *ex art.* 30 del citato Regolamento¹⁵. Il *NutriScore* non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe essere in contrasto con l'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto idoneo a creare

⁹ Cfr. doc. n.33 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Cfr. doc. n.36 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n.39 dell'indice del fascicolo istruttorio

¹² Cfr. doc. n. 41 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. doc. n. 45 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁴ Cfr. docc. nn. 46 - 49 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁵ Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione infra-comunitaria delle merci.

una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio può risultare dannoso per la salute¹⁶.

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva¹⁷. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento, impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

16. Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

17. Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute, *«benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi»*, mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

¹⁶ Cfr. docc. nn. 35, 40 e 50 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.

Il punteggio *NutriScore* sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che assegna un punteggio squilibrato realizzando di fatto una sintesi su base meramente statistica, inadeguata a rappresentare le effettive proprietà degli alimenti. Inoltre, la metodologia utilizzata dal *NutriScore* non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione¹⁸.

18. Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inadeguato, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

19. In data 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle "notifiche" relative all'etichetta *NutriScore* effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Regolamento n. 1169/2011¹⁹, dalle quali è emerso quanto segue.

20. Nel corso di tali interlocuzioni il MISE ha sostenuto che il sistema *NutriScore* orienta la scelta del consumatore verso l'assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l'etichetta *NutriScore* non offre alcun supporto nell'individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute.

Inoltre, il MISE ha affermato che *"L'utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari "buoni" e "cattivi". Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la "luce verde" senza quindi valutare l'equilibrio della propria dieta. Di fatto, l'importanza dell'azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta*

¹⁸ Sul punto, il Presidente ha osservato che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.

¹⁹ Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione "informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari". Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro". Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse²⁰.

21. La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l'alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l'olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L'impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l'assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

22. Il sistema *NutriScore* è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguerne la diversa fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

23. Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla «profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata» nell'Unione europea.

L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nella dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

III.2.2 Gli impegni dei professionisti


24. Il 20 dicembre 2021 Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. hanno presentato una proposta di impegni che prevede misure coincidenti.

25. Gli impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, consistono nella:

- cessazione della distribuzione sul mercato italiano dei prodotti della linea Avena di Weetabix (Oatibix Fio e Oatibix Fla) dal 1° gennaio 2022;
- cessazione della distribuzione sul mercato italiano del prodotto "Weetabix 36 formelle" dal 1° aprile 2022;

²⁰ A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.

- modifica del *packaging* dei prodotti Weetabix Mins choco e Alpen Nas 560 g, a decorrere dal mese di aprile 2022 (o comunque entro 4 mesi dall'eventuale accoglimento degli impegni). In luogo del bollino *NutriScore*, l'azienda intende apporre una tabella che evidenzi i dati nutrizionali più significativi, già in uso in Italia e in Europa per differenti tipologie di prodotti alimentari (cfr. figura sottostante).



IV. VALUTAZIONI

26. In ambito europeo, ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione dei consumatori ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell'ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia "*Farm to Fork*", che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall'agricoltura fino all'etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l'Unione europea²¹.

27. Ciò premesso, la *ratio* del presente intervento istruttorio non è valutare l'opportunità o meno di introdurre un'etichetta fronte-pacco, ma la sua idoneità, allo stato, in assenza di informazioni ad essa correlate, a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti. Ciò al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a una maggiore trasparenza circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa attraverso l'etichettatura volontariamente adottata.

28. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

²¹ Cfr. Commissione europea - Farm To Fork Strategy (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf).

29. Weetabix e Valsoia, infatti, hanno cessato la commercializzazione e la distribuzione di tre referenze sulle quali figurava il bollino semaforico.

30. Weetabix modificherà, altresì, il *packaging* di altre due referenze, rimuovendo il bollino NutriScore e sostituendolo con altra bollinatura che evidenzia i dati nutrizionali più significativi di una porzione dell'alimento corrispondente all'assunzione di riferimento (cd. *reference intake*). Siffatta bollinatura, che si aggiunge all'obbligatoria tabella nutrizionale, risulta idonea a veicolare ai consumatori, in modo chiaro e immediato, una informazione nutrizionale puntuale con riguardo alla porzione dell'alimento.

31. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati il 20 dicembre 2021, come descritti nelle dichiarazioni allegate al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante dello stesso;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che le società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dai professionisti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12298 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Provvedimento n. 30244

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12298, del 27 aprile 2022, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies*, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Facile Energy S.r.l. (di seguito anche Facile Energy, Professionista o Società);

VISTA la delibera dell'Autorità del 27 aprile 2022, con cui è stata autorizzata un'ispezione, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Facile Energy S.r.l.;

VISTA l'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento PS12298, del 24 giugno 2022, volta a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 poste in essere dalla società Facile Energy;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 21 giugno 2022 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale posta in essere dalla società Facile Energy, consistente nella fatturazione e nell'addebito degli oneri di sistema in vigore di atti normativi che ne escludono l'applicazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. In data 27 aprile 2022 è stato disposto l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, con riferimento alle condotte, poste in essere da Facile Energy S.r.l. (d'ora innanzi anche “Facile Energy” o “la Società”), consistenti: *i*) nella conclusione di contratti e nell'attivazione di forniture non richieste, in assenza della sottoscrizione del consumatore o del suo consenso, unitamente all'omesso invio della documentazione contrattuale e alla richiesta di pagamento di corrispettivi non dovuti; *ii*) nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e nell'omissione di informazioni rilevanti circa l'identità del Professionista e le caratteristiche delle offerte, al fine di condizionare indebitamente le scelte dei consumatori e attivare forniture non richieste; *iii*) nell'imposizione di ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore, con riferimento

all'esercizio del diritto di ripensamento/recesso; iv) nella disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso. In particolare, il procedimento istruttorio è volto a verificare le ipotesi di violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies*, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo del Codice del Consumo.

2. In data 5 maggio 2022 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Facile Energy; il Professionista in data 17 maggio 2022 ha presentato una memoria, e relativa documentazione, ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica e, in data 26 maggio 2022, ha fornito il riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria, ribadendo e precisando i propri argomenti difensivi.

In data 31 maggio 2022, l'Autorità ha deliberato di adottare il provvedimento cautelare n. 30166, con il quale ha disposto la sospensione provvisoria di ogni attività diretta: i) all'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante *teleselling*, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti; ii) alla richiesta di pagamento delle relative forniture in pendenza di reclamo e iii) all'effettuazione o alla minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclamo o senza congruo preavviso.

3. Le ulteriori evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria hanno reso opportuno estendere l'oggetto del procedimento alle ulteriori condotte emerse, poste in essere da Facile Energy, consistenti: i) nell'addebitare in fattura gli oneri di sistema in contrasto con gli interventi normativi e regolatori di seguito richiamati che hanno disposto l'azzeramento degli stessi e ii) nella diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi all'addebito ingiustificato dei predetti oneri di sistema, in quanto suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

4. Tali oneri costituiscono voci di spesa di natura tariffaria a carico dei clienti finali di energia elettrica e gas, configurati dalla regolazione vigente come maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di distribuzione, addebitati in bolletta e destinati ad essere trasferiti dagli operatori energetici alla Cassa per i servizi Energetici ed Ambientali o al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a seconda della natura delle componenti¹.

In considerazione della necessità e dell'urgenza di introdurre misure di sostegno a famiglie e soggetti in condizione di fragilità economica e fisica finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, gli oneri di sistema sono stati azzerati fino al 30 giugno 2022 per gli utenti domestici, grazie a specifiche previsioni inserite nei dd.ll. n. 130 del 27 settembre 2021 e n. 17 del 1° marzo 2022 nonché nella l. 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. "Legge Bilancio 2022") e attuate attraverso le delibere ARERA 30 dicembre 2021 n. 635/2021/R/com e 31 gennaio 2022 35/2022/R/eel.

¹ Tali componenti sono previste a partire dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/99, al fine di contribuire alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per lo Stato, quali lo smantellamento delle centrali nucleari, gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le agevolazioni a favore delle imprese cc.dd. energivore *etc.*

5. Al contrario, sulla base delle denunce recentemente pervenute all’Autorità², risulta che il Professionista continuerebbe ad addebitare tali oneri nelle fatture emesse da novembre 2021 in poi, rigettando le richieste di rimborso dei clienti, diffondendo altresì informazioni fuorvianti e ingannevoli in sede di riscontro ai reclami dei clienti.
6. Si veda ad esempio, la denuncia dell’associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti, la quale ha segnalato, per conto dei propri iscritti, la condotta di Facile Energy riguardante l’addebito degli oneri di sistema per un ammontare di circa 27 euro mensili in almeno due bollette (afferenti rispettivamente ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022), nonché ad un’analogha richiesta di pagamento nell’ambito di una terza fattura, emessa per il mese di febbraio 2022.
7. Inoltre, dall’esame del materiale istruttorio acquisito in occasione dell’attività ispettiva svolta in data 5 maggio u.s. presso la sede di Facile Energy, emerge come il Professionista non solo parrebbe consapevole di addebitare oneri dei quali i consumatori contestano la legittimità dell’applicazione, ma fornirebbe risposte alle richieste di rimborso avanzate dai consumatori - oltre che tardive - del tutto fuorvianti, alla luce della normativa sopra menzionata. Infatti, in data 20 febbraio 2022, il servizio di gestione dei reclami di Facile Energy negava ad un utente la restituzione dei predetti oneri sostenendo che *“Negli oneri di sistema vi sono sia voci statali (azzerate come da decreto legge) che voci imputabili al fornitore, le stesse risultano esplicitate in CTE e non sono interessate dal sopracitato decreto”*³. In data 16 aprile 2022, il Professionista forniva - dopo oltre un mese - il riscontro ad una richiesta di rimborso di tali oneri affermando che *“Alla voce oneri di sistema, vengono fatturati sia importi definiti dall’Autorità, rimossi come indicato dal DL che voci definite dal fornitore”*, per poi rispondere all’immediata replica della consumatrice con l’espressione *“Non mettiamo in dubbio le Sue competenze, ma come sicuramente sa, il fornitore può secondo quanto indicato in CTE fatturare nelle voci in oggetto importi non di competenza statale”*⁴. Sempre in sede ispettiva è stata rinvenuta la risposta fornita in data 2 maggio 2022 dalla Società a uno dei reiterati reclami presentati dal Centro Tutela Consumatori Utenti, allegato alla menzionata segnalazione, in base alla quale *“le spese addebitate sotto la voce oneri di sistema non sono spese statali ma esclusivamente spese interne aziendali mentre gli altri oneri sono sia di nostra competenza che del distributore”*⁵. Infine, un analogo reclamo pervenuto al Professionista in data 29 aprile u.s. risulta ancora privo di riscontro⁶.
8. Inoltre, dalle fatture allegate a varie segnalazioni ricevute a partire dal mese di febbraio 2022⁷, si evince l’addebito sostanzialmente generalizzato degli oneri di sistema da parte di Facile Energy.
9. A sostegno di tali evidenze depone la documentazione che, in data 6 giugno u.s., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha trasmesso all’Autorità, per i profili di

² Cfr. denunce prott. nn. 44299 del 27 maggio 2022, 45460 del 1° giugno 2022, 46479 dell’8 giugno 2022, 46485 dell’8 giugno 2022 e 46490 dell’8 giugno 2022 (tutte relative all’addebito in fattura degli oneri di sistema, pari a 20,17 euro in una fattura emessa nel mese di maggio 2022 per consumi relativi al mese di aprile u.s.), 46459 dell’8 giugno 2022, 46782 del 9 giugno 2022, 47221 del 10 giugno 2022, 47474 del 13 giugno 2022 e 47544 del 13 giugno 2022.

³ Cfr. e-mail 2022-04-07 1821, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo).

⁴ Cfr. e-mail 2022-04-07 1501, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo).

⁵ Cfr. e-mail 2022-05-02 1755, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo).

⁶ Cfr. e-mail 2022-04-29 0850, acquisita nella cartella RECLAMI RICEVUTI.zip (doc. 1347 del fascicolo ispettivo).

⁷ Cfr. ad es. denunce prott. nn. 21346 del 21 febbraio 2022, 42864 del 23 maggio 2022 e 44520 del 30 maggio 2022.

competenza, pervenute dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente⁸. Tale documentazione consta delle segnalazioni di consumatori afferenti alle condotte già contestate a Facile Energy nella comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, in alcune delle quali si lamenta, *inter alia*, “la fatturazione degli oneri generali di sistema per un periodo di fornitura per il quale, ai sensi della normativa primaria e della regolazione attuativa, vigeva l’azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei predetti oneri”. A sua volta, lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, nella propria lettera di trasmissione all’ARERA, sottolinea come tale applicazione in fattura degli oneri generali di sistema, nonostante l’intervento del legislatore di azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei predetti oneri, possa costituire una condotta “potenzialmente riguardante tutti i clienti della società”.

II. PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ DEL 21 GIUGNO 2022

10. L’Autorità, con delibera adottata nella sua riunione del 21 giugno 2022, ha disposto che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, la società Facile Energy sospenda ogni attività consistente nella fatturazione e nell’addebito degli oneri di sistema in vigenza di atti normativi che ne escludono l’applicazione.

In particolare, l’Autorità ha ritenuto *prima facie* sussistenti le condotte contestate al Professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

11. Sulla base di quanto sopra esposto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, dalle riferite evidenze istruttorie risulta che il Professionista da un lato, ponga in essere una condotta, caratterizzata da profili di aggressività, consistente nell’addebitare voci di costo non dovute, in quanto temporaneamente sospese da specifici interventi normativi e di regolazione, e dall’altra fornisca indicazioni ingannevoli, fuorvianti e omissive circa la relativa debenza.

12. Sotto il profilo del *periculum in mora*, la condotta risulta attuale, come testimoniato dai recenti riscontri probatori, e particolarmente grave oltre che insidiosa, in quanto suscettibile di depauperare i consumatori attraverso l’addebito di somme non solo non dovute, ma nella maggior parte dei casi non percepite come tali; inoltre, vi è il pericolo di reiterazione, rappresentato dall’inserimento degli oneri di sistema nel prossimo ciclo di fatturazione.

13. Ciò posto, l’Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l’adozione del provvedimento cautelare, anche senza acquisire le memorie delle Parti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento. In particolare, esse consistono nell’attualità delle condotte contestate e nel coinvolgimento di un elevato numero di consumatori, tendenzialmente coincidente con il novero degli utenti domestici contrattualizzati da Facile Energy.

III. LE MEMORIE DELLE PARTI

14. Con memoria pervenuta in data 30 giugno 2022⁹, la società Facile Energy ha comunicato le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento cautelare d’ufficio del 21 giugno 2022.

⁸ Cfr. comunicazione ARERA trasmessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del Protocollo d’intesa integrativo in materia di tutela del consumatore, prot. n. 45986.

⁹ Comunicazione prot. n. 51215 del 30 giugno 2022.

15. In particolare, la Società ha rappresentato quanto segue. In via preliminare, il Professionista ha sostenuto che le condotte ascritte a Facile Energy in merito all'ingiustificato addebito degli oneri di sistema sarebbero *“asserzioni prive di fondamento, formulate in assenza di un completo quadro documentale”*, in quanto:

i) Facile Energy ha sostenuto di aver immediatamente cessato, in ossequio al dettato normativo dei dd.ll. n. 130 del 27 settembre 2021 e n. 17 del 1° marzo 2022 nonché della l. 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. *“Legge Bilancio 2022”*), attuato attraverso le delibere ARERA 30 dicembre 2021 n. 635/2021/R/com e 31 gennaio 2022 35/2022/R/eel, l'addebito degli oneri di sistema alla clientela finale non appena il legislatore e l'ente regolatorio di settore ARERA hanno azzerato tali oneri, come si dovrebbe poter *“evincere dalla lettura del dettaglio dei consumi che ogni cliente può chiedere a Facile.Energy in ossequio alle vigenti normative regolatorie di settore e che viene fornito ai reclamanti da parte del Professionista”*;

ii) l'inserimento della voce *“oneri di sistema”* sarebbe avvenuto a seguito di un'errata modalità di addebito nella fattura di alcune voci previste nelle condizioni tecnico economiche sottoscritte dal cliente in sede di stipula (ulteriori rispetto ai costi per la materia prima, agli oneri di dispacciamento e trasporto e alle imposte), quali un *“contributo per la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia verde”* e un *“corrispettivo a copertura dei costi di garanzia”*: tali voci di costo, unitamente alla componente UC3, sarebbero state indicate nella tabella *“Oneri di sistema”* per un errore del sistema di fatturazione. Secondo il Professionista, al di là *“dell'evidente erroneità nella collocazione delle voci, si tratta di costi esplicitati nelle condizioni tecnico economiche e legittimamente applicati dal venditore e non di oneri di sistema che, come detto, Facile.Energy non addebita”*, oltre che evidenziati nel dettaglio di fatturazione, come desumibile dai documenti richiamati, entrambi allegati alla memoria;

iii) le indicazioni fuorvianti diffuse attraverso le risposte ai reclami non andrebbero considerate tali secondo il Professionista, il quale *“Pur consapevole che, in alcuni casi, le risposte ai reclami dovrebbero essere meglio contestualizzate”*, ritiene *“indubitabile che gli addebiti contestati dai consumatori e dalle loro associazioni riguardano, per contro, importi legittimamente addebitati e dovuti”*.

16. Le misure proposte da Facile Energy in attuazione del provvedimento cautelare sono le seguenti:

i) la revisione del *layout* della fattura e del dettaglio degli importi fatturati, a seguito della quale le voci *“contributo per la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia verde”* e *“corrispettivo a copertura dei costi di garanzia”* oggi presenti nel box *“Oneri di sistema”* saranno spostate in altro box apposito, che ne consenta l'immediata comprensibilità, mentre la componente UC3 sarà spostata nel box *“Spese di trasporto”*, sua naturale posizione;

ii) l'invio di una comunicazione ai singoli clienti mediante la quale si chiariscano gli addebiti *“contributo per la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia verde”* e *“corrispettivo a copertura dei costi di garanzia”*, la loro natura di voci di costo commerciale e la loro estraneità rispetto agli oneri di sistema.

17. Nella successiva memoria difensiva pervenuta in data 1° luglio 2022¹⁰, Facile Energy si è limitata a ribadire sinteticamente quanto già sostenuto in merito alla correttezza e legittimità degli

¹⁰ Comunicazioni prott. nn. 51703 e 51704 del 30 giugno 2022.

addebiti effettuati, che, a seguito del predetto errore di fatturazione, riguarderebbero voci di costo erroneamente indicate come “oneri di sistema”. Inoltre, ha ulteriormente dettagliato le misure attuative del provvedimento proposte, precisando il tenore della comunicazione informativa in merito all’erroneo addebito di altre voci come oneri di sistema (da inviare ai clienti e pubblicare sul sito *web* aziendale) e allegando copia dei nuovi *layout* della fattura sintetica e di dettaglio, nei quali non è presente alcuna voce relativa ai predetti “oneri di sistema”.

IV. VALUTAZIONI

18. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di Facile Energy, successivamente alla delibera del 21 giugno 2022, sussistono tuttora i presupposti che hanno portato l’Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare.

19. Infatti, sono numerose le segnalazioni di consumatori che continuano ad affluire senza soluzione di continuità relativamente all’addebito degli oneri di sistema anche successivamente alla notifica del provvedimento cautelare d’ufficio¹¹.

20. Inoltre, il Professionista ha ammesso di aver costantemente effettuato l’addebito dei predetti oneri anche quando non dovuto, ascrivendo tale condotta ad un mero errore di fatturazione, e in ogni caso non ha fornito prova dell’ascrivibilità della condotta a tale supposto errore, atteso che gli addebiti di somme a titolo di oneri di sistema si sono ripetuti per tutti i cicli di fatturazione a partire da novembre 2021.

21. Pertanto, permangono le esigenze di tutela dei consumatori, anche alla luce del pericolo di reiterazione della condotta: al riguardo, peraltro, si evidenzia, sotto il profilo della attualità della fattispecie, che l’azzeramento temporaneo degli oneri di sistema è stato prorogato al trimestre luglio-settembre 2022¹² e che il Professionista a tutt’oggi non ha dimostrato (mediante la produzione di idonea documentazione) di procedere effettivamente alla fatturazione dei consumi energetici al netto di tali oneri.

22. Dall’esame degli atti del procedimento emergono dunque elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell’adunanza del 21 giugno 2022, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nella fatturazione e nell’addebito degli oneri di sistema in vigenza di atti normativi che ne escludono l’applicazione, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO pertanto che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 21 giugno 2022, che giustificano la sospensione della pratica commerciale citata;

¹¹ *Cfr.*, ad es., segnalazioni prott. nn. 52491 del 5 luglio 2022 (nella quale si lamenta il recapito in data 4 luglio 2022 di una fattura contenente l’addebito di oneri di sistema con scadenza 1° luglio 2022), 53793 dell’11 luglio 2022 (nella quale si lamenta il recapito in data 6 luglio 2022 di una fattura contenente l’addebito di oneri di sistema con scadenza 1° luglio 2022) e 53948 dell’11 luglio 2022 (nella quale si lamenta il recapito in data 4 luglio 2022 di una fattura contenente l’addebito di oneri di sistema con scadenza 1° luglio 2022). In proposito, assume rilievo anche la memoria presentata in data 30 giugno 2022 (prot. n. 51517) dall’associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti, parte del procedimento, che, con particolare riferimento al provvedimento cautelare del 21 giugno 2022, sottopone all’Autorità denunce relative al recapito di fatture contenenti oneri di sistema a fine giugno 2022 (in particolare in data 27 giugno), e quindi successivo, come nei casi precedenti, alla notifica del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*.

¹² *Cfr.* d.l. n. 80 del 30 giugno 2022, art. 1.

DELIBERA

a) di confermare la sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società Facile Energy S.r.l., consistente nella fatturazione e nell'addebito degli oneri di sistema in vigore di atti normativi che ne escludono l'applicazione, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento;

b) di richiedere alla società Facile Energy S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12353 – ECOM-ENERGIA COMUNE/ATTIVAZIONI NON RICHIESTE ED ALTRI PROBLEMI

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*), adottato con delibera dell'Autorità del 1° aprile 2015, n. 25411, in relazione al procedimento PS12353.

I. LE PARTI

La società **ECOM S.r.l.** (ECOM), attiva con il brand *energia comune*, nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali nel mercato libero, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b) del Codice del Consumo.

Le **associazioni di consumatori**: Federconsumatori Toscana, Centro Consumatori Italia Basilicata, Federconsumatori Arezzo e Provincia APS - Sportello San Giovanni Valdarno, Adiconsum Padova Rovigo, in qualità di segnalanti.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, nonché di denunce pervenute all'Autorità - a partire dal mese di ottobre 2021 e, con un flusso via via crescente, fino al mese di luglio 2022 - da parte di singoli consumatori e Associazioni loro rappresentative, è emerso che ECOM avrebbe posto in essere alcune condotte, di seguito rappresentate, che potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

A) La mancanza di trasparenza delle condizioni economiche di fornitura

Dall'esame della documentazione contrattuale e promozionale disponibile sul sito *web* aziendale <https://www.energiacomune.com/>, riguardante alcune offerte commerciali proposte da ECOM, sono emersi diversi elementi di criticità, in termini di trasparenza informativa, relativamente all'indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di gas e luce, in particolare circa la previsione di alcuni oneri che non sono precisati, o nella loro entità, o nella natura e/o tipologia dei servizi ad essi sottesi.

Inoltre, ECOM pubblicizza, sul proprio sito *web*, alcune offerte di servizi di fornitura, indicando unicamente il prezzo della materia prima (luce e/o gas) senza menzionare l'esistenza di ulteriori costi applicabili utilizzando, per contro, *claim* quali: - "Ti garantiamo Zero spese aggiuntive" e "Azzerare la tua bolletta è semplice!" che, a fronte del loro significativo effetto attrattivo, appaiono alquanto indefiniti nelle loro modalità di concreta applicazione.

B) Richiesta di pagamento di morosità pregresse ai fini dell'attivazione della fornitura.

Dalla lettura della documentazione contrattuale emerge inoltre un ulteriore elemento di criticità laddove, in particolare, le CGF non esplicitano che il cliente volturante o subentrante, estraneo al precedente intestatario dell'utenza, non è tenuto al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto.

C) Conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore alla sottoscrizione del contratto.

Le richieste di intervento pervenute all'Autorità nel periodo sopra menzionato, segnalano che ECOM avrebbe attivato forniture non richieste di energia elettrica e/o di gas naturale, fornendo ai consumatori informazioni ingannevoli e/o omissive, anche per il tramite dei propri agenti/procacciatori (*telesellers*), nonché posto in essere comportamenti connotati da profili di aggressività.

Numerosi denunciati hanno lamentato che la Società procederebbe alla conclusione di contratti e all'attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, anche mediante il canale *teleselling*, senza avere preventivamente acquisito il consenso del consumatore. In particolare, i segnalanti evidenziano, nelle proprie denunce, di essere venuti a conoscenza di avere aderito alle offerte del mercato libero di ECOM solo: *i*) dopo la ricezione della fattura di pagamento, in alcuni casi onorate dal consumatore per timore di subire il distacco della fornitura; *ii*) a fronte di un mero contatto telefonico, ovvero anche in assenza di contatto.

Alcune richieste di intervento segnalano, altresì, l'attivazione della fornitura senza aver ricevuto la documentazione contrattuale, né alcuna lettera di benvenuto (cd. *welcome letter*) o bolletta e di aver subito un abbassamento di potenza, o addirittura il distacco della fornitura non richiesta, senza costituzione in mora e senza preavviso.

D) Comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti, al fine di ottenere la conclusione dei contratti.

Da numerose denunce risulterebbe inoltre che gli agenti (*telesellers*) che operano per conto di ECOM non informerebbero i consumatori in modo chiaro e comprensibile, prima che gli stessi siano vincolati contrattualmente, circa l'identità del Professionista, lo scopo delle chiamate e le obbligazioni nascenti dal contratto, fornendo informazioni non rispondenti al vero, inesatte o fuorvianti.

Inoltre, secondo quanto evidenziato dai consumatori, gli agenti di vendita di cui si avvale ECOM avrebbero contrattualizzato gli utenti di altri fornitori qualificandosi come agenti di quest'ultimi e/o, molto spesso, adducendo la sussistenza di un *doppio contratto* in vigore sia con il vecchio che con il nuovo fornitore ed offrendo di risolvere l'asserito problema della *doppia fatturazione* attraverso la stipula di un contratto di fornitura con ECOM.

E) Ostacoli al diritto di recesso

Secondo quanto segnalato da un'Associazione di consumatori, risulta che il professionista ostacolerebbe l'esercizio del diritto di recesso anche se esercitato nei termini previsti dalla legge (14 giorni dalla conclusione del contratto).

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 19 luglio 2022, prot. n. 0056155, comunicata ad ECOM il successivo 21 luglio 2022, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 lett. *f*) in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies*, 49, e 51 del Codice del Consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del *Regolamento*.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12353.

PS12373 – SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12373 - SAMSUNG – Cambia con Galaxy.

I. LE PARTI

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale a Milano, appartenente all'omonimo gruppo multinazionale coreano Samsung Group, operante in Italia nella vendita dei prodotti dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Opia Ltd., in qualità di professionista, con sede legale nel Regno Unito, operante in Italia nella organizzazione di promozioni commerciali delle imprese proprie clienti, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.

World Business S.r.l., con sede legale a Pompei (NA), operante in Italia in attività di manutenzione, verifica, noleggio e commercio di apparecchi elettrici ed elettronici, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e numerose segnalazioni, i professionisti avrebbero posto in essere condotte scorrette in occasione di una pluralità di promozioni commerciali con le quali, in associazione alla vendita di apparecchi nuovi, viene offerta la possibilità di cessione di apparecchi usati a prezzi vantaggiosi, senza dare adeguata e chiara informazione del fatto che si tratta di un articolato processo di cessione del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una valutazione massima, nonché prevedendo la cessione del prodotto prima della comunicazione del prezzo di cessione e affidando la valutazione del prodotto e quindi la determinazione di tale prezzo di cessione al soggetto designato come acquirente dello stesso.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 19 luglio 2022 (prot. n. 0056157), è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto i consumatori potrebbero essere stati indotti ad un acquisto con la ingannevole rappresentazione della opportunità di ottenere un significativo sconto sul prezzo del nuovo mediante la permuta del

proprio usato e in quanto su di loro potrebbe essere stato esercitato un indebito condizionamento attraverso le modalità di gestione delle promozioni.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Settoriale A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12373.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 29 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
